



STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DI FRESONARA



ALESSANDRIA

TIP. E LIT. CHIARI ROMANO & FILIPPA

1889.

TITOLO D'AMMISSIONE

Il socio

*Ferrari Sebastiano*  
*di Vincenzo*

d'anni *28*

di professione

*Agricoltore*  
fu ammesso mediante il pagamento della quota  
d'entrata in *L. duecenti*

Fresonara, il *20* *X* *bre* 18 *98*

IL PRESIDENTE

*A. Prignano*

IL SEGRETARIO

*M. Colombo*

Il Sindaco Delegato

*Basco*

## VERBALE DI ADUNANZA

dell'Assemblea Generale della Società di  
Mutuo Soccorso di Fresonara

In seduta straordinaria 17 Marzo 1889.

*L'anno mille ottocento ottantanove ed all  
diciasette del mese di Marzo in Fresonara,  
nella solita sala delle Adunanze si è riunita  
la Società di Mutuo Soccorso di Fresonara alle  
ore una pomeridiane sotto la Presidenza del  
l'Avvocato Carlo Emanuele Camera Vice Pre-  
sidente.*

*Il Presidente riconosciuto legale il numero  
degli intervenuti dichiara aperta la seduta e  
fa dar lettura dal Segretario dell'ordine del  
giorno che è il seguente :*

**Riconoscimento Giuridico della Società  
in conformità della Legge 15 Aprile 1886.**

*Comunica quindi all'Assemblea una delibe-  
razione relativa del Consiglio il quale sarebbe*

convinto della opportunità e convenienza di tale riconoscimento.

Esponne poi alcune sue considerazioni ed apprezzamenti al riguardo e mette quindi in votazione per alzata e seduta se l'Assemblea intenda chiedere il riconoscimento di cui sopra.

L'Assemblea avendolo approvato all'unanimità, il Presidente, rallegrandosi di questa decisione che deve essere foriera di nuova vita e prosperità al Sodalizio, invita gli intervenuti a voler esaminare un progetto di Statuto modificato per opera del Consiglio di Amministrazione per renderlo conforme agli articoli 1, 2 e 3 della ripetuta legge 15 Aprile 1886.

Invita pure tutti coloro i quali avessero osservazioni a fare in merito allo Statuto ed in ispecie a qualche articolo a farlo liberamente.

Dopo il che dà lettura ad alta voce del seguente :

**STATUTO ORGANICO**  
**DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**  
**DI FRESONARA**

---

**CAPO PRIMO**

Art. 1. A norma delle garanzie date dall'articolo 23 dello Statuto Fondamentale del Regno è istituita in Fresonara una *Società di Mutuo Soccorso*.

Art. 2. Essa ha per iscopo di soccorrersi vicendevolmente in caso di malattia ed impotenza al lavoro e di promuovere il benessere, la istruzione, la moralità e la fratellanza fra i Soci.

**CAPO SECONDO**

**Dei Soci.**

Art. 3. Possono far parte della Società tutti indistintamente gli abitanti del Comune di Fresonara e di altri Comuni purchè godano i diritti civili e non contravvengano agli articoli 5 e 6.

Art. 4. I Soci si distinguono in tre classi.

1. Soci fondatori,
2. Soci benemeriti,
3. Soci effettivi.

Sono Soci fondatori coloro che hanno contribuito alle spese della Società pel suo impianto: tali soci non hanno diritto che alla riconoscenza della Società e ad essere iscritti in una tabella che rimarrà affissa nella Sala Sociale.

Benemeriti si dicono quei Soci che coll'opera materiale od intellettuale favoriscono la prosperità e l'incremento della Società senza trarne alcun vantaggio.

Saranno pure considerati benemeriti coloro i quali, senza trarre alcun vantaggio dalla Società, contribuiranno la quota mensile al pari dei Soci effettivi.

Effettivi sono quei Soci che fanno parte della Società affine di fruire dei soccorsi e degli utili della medesima.

Art. 5. Per essere Socio effettivo si richiedono le seguenti condizioni:

1. Et  non minore di anni 16, n  maggiore di 60.
2. Esercizio di qualche professione o mestiere.
3. Non essere affetto da malattia cronica.

Art. 6. Non possono far parte della Società coloro che abbiano sofferto condanne per furto, truffa, attentato ai costumi, od altre simili; che sieno dediti abitualmente alle risse, od all'ubriachezza; che tengano una condotta notoriamente immorale.

Art. 7. Per essere ammesso nella Società si dovr  presentare domanda al Consiglio per mezzo di un socio unendovi il deposito della quota d'ammissione la quale sar  restituita in caso di non accettazione.

Art. 8. Sulla domanda d'ammissione pronuncia il Consiglio a scrutinio segreto.

Venendo respinta la domanda il richiedente pu  appellarsene alla prima adunanza dell'Assemblea Sociale successiva alla notificazione del rigetto fattogli per mezzo dell'usciera della Società.

Art. 9. Il Socio gi  iscritto che cadesse nella perdita dei diritti civili o fosse condannato per truffa, attentato ai costumi decader  per diritto dalla Società.

Se si mostrasse per la sua condotta indegno d'appartenerle, dovr  sulla proposta del comitato dei Sindaci essere chiamato per mezzo dell'usciera in presenza del Consiglio dove sar  ammonito

dal Presidente. Se il Socio non ottempera a tale richiesta od all'ammonizione, ne verrà proposta la decadenza all'assemblea e non potrà essere approvata che dalla maggioranza dei due terzi dei votanti a scrutinio segreto.

### CAPO TERZO

#### **Doveri e diritti dei Soci.**

Art. 10. I Soci effettivi sono soggetti ad un contributo mensile di centesimi sessanta.

I Soci effettivi pagheranno inoltre una tassa d'ammissione di L. 2 per chi non avrà più di 35 anni; di L. 3, dai 35 ai 50; e di L. 8 dai 50 ai 60 anni, divisa però per questi ultimi in due rate di L. 4 ciascuna, la prima da pagarsi all'atto della iscrizione, l'altra entro sei mesi da questa data.

Art. 11. Ogni Socio dovrà provvedersi di una copia di questo Statuto, mediante corrispettivo pagamento.

Art. 12. La quota sociale sarà pagata al principio di ogni trimestre anticipatamente per tutto il trimestre stesso e non più tardi di giorni dieci

a mani dei Collettori presentando in pari tempo il proprio libretto per la quitanza.

Art. 13. Chi ritarderà di un trimestre il pagamento del contributo sociale incorrerà nella perdita di giorni dieci di sussidio nel caso si ammalasse e perderà ogni dritto al sussidio ove il ritardo eccedesse il trimestre stesso. I Soci morosi nel pagamento di oltre a sei mesi verranno, dietro deliberazione del Consiglio, cancellati dal ruolo della Società. Potrà però il Consiglio, ove lo creda opportuno renderne avvisati per lettera accordando un termine non maggiore di giorni quindici per il pagamento.

Art. 14. I Soci non avranno diritto al sussidio se non dopo un anno di regolare iscrizione nei registri della Società e dopo il terzo giorno di malattia. Tale sussidio non potrà prolungarsi oltre i quaranta giorni trascorsi i quali cessa l'azione al sussidio.

In caso il Socio ricadesse malato il sussidio gli verrà corrisposto come la prima volta ma dopo quaranta giorni dalla guarigione della prima malattia.

Art. 15. Il sussidio in caso di malattia è fissato in lire una al giorno. Inoltre l'ammalato avrà diritto ai medicinali.

Art. 16. Il sussidio indicato dall' art. 15 non viene somministrato a chi sia ammalato per malattia venerea o proveniente da alterco o da abuso di sostanze alcoliche.

Art. 17. Il Socio che fingesse o prolungasse la malattia o convalescenza per inerzia o per cattiva condotta decadrà dal diritto del sussidio; e dovrà restituire quello già ottenuto quando si venisse a scoprire tal cosa.

Art. 18. Per essere sussidiato occorre inoltrare domanda al Presidente corredata dal certificato del Medico curante.

Art. 19. Il Socio in corso di sovvenzione non potrà lasciare il letto nè uscire di casa senza licenza del Medico curante; ma si dovrà attenere rigorosamente alle di lui ordinazioni sotto pena di decadenza dal diritto del sussidio. Durante la malattia pagherà egualmente la propria quota mensile.

Art. 20. Il Socio decaduto a norma dell'art. 13, da far parte della Società, per rientrarvi dovrà sottostare a tutti gli obblighi dei nuovi Soci compreso il pagamento della tassa d'ammissione e quanto è indicato sul primo allinea dell'art. 14.

Art. 21. Se però i Soci si allontanassero per adempiere al dovere della milizia od a qualche

atto patriottico mentre non fruiranno durante l'assenza dei diritti, non pagheranno la quota mensile spettante ai Soci; al loro ritorno, purchè soddisfacciano ai doveri dei Soci già iscritti, godranno tosto dei diritti sociali senza dover pagare nuova tassa d'ammissione.

Art. 22. Quel Socio che trasportasse la sua residenza in altro Comune, potrà adempiendo agli obblighi stabiliti continuare a far parte della Società.

Art. 23. La cura delle malattie sarà fatta dal Sanitario che il Socio sceglierà e la somministrazione dei medicinali dal Farmacista che verrà destinato dal Consiglio.

Art. 24. Per le malattie croniche il sussidio non sarà pagato che in ragione di giorni 40 in ciascun anno.

#### CAPO QUARTO

##### Ordinamento della Società.

Art. 25. La Società è rappresentata e diretta:

1. Da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, un Vice Presidente, di sei Consiglieri, di un Cassiere e di un Segretario. Questi due ultimi avranno nelle Adunanze del

Consiglio soltanto voce consultiva, salvo disposizione contraria in questo Statuto. Il Segretario potrà avere uno stipendio che verrà fissato dall'Assemblea Generale.

2. Ufficio di Sindacato composto di tre Sindaci.

Art. 26. I Consiglieri devono essere nominati a maggioranza relativa di voti; per le altre cariche si richiede la maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Art. 27. Tutti i Soci benemeriti ed effettivi sono elettori, ma per essere nominati alle cariche fa duopo aver compiuto gli anni 21 e non essere analfabeti.

Art. 28. L'Amministrazione dura in carica per un biennio e si rinnova per metà ogni anno.

I Sindaci però durano in carica per tre anni.

Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte e verranno estratti cinque membri di cui tre fra i sei Consiglieri uno fra il Presidente ed uno fra il Segretario ed il Cassiere.

In appresso la scadenza è determinata dalla anzianità.

Art. 29. Tutte le cariche scadono o per aver fatto il loro tempo o per morte o per dimissione delle persone. La destituzione non potrà essere pronunciata che dall'Assemblea Generale. Nel

caso di vacanza delle cariche di Cassiere, Segretario o Sindaco dovrà provvedere l'Assemblea Generale radunata dal Presidente entro un mese dall'epoca della vacanza. Il nuovo eletto decadrà dalla carica nel tempo in cui sarebbe decaduto quello che egli ha sostituito.

Art. 30. Non possono essere contemporaneamente membri dell'Amministrazione padre e figlio, fratelli, suocero e genero, zii e nipoti.

Per quanto riguarda i Sindaci si applicano le disposizioni dell'art. 183 del Codice di Commercio.

#### CAPO QUINTO

##### **Doveri ed uffici dei membri dell'Amministrazione.**

Art. 31. Il Presidente è capo della Società; egli, ed in sua assenza il Vice Presidente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Assemblea Generale; firma i provvedimenti, farà tutte le proposizioni che crederà utili e convenienti nell'interesse della Società, ne dirigerà le deliberazioni, rilascerà i biglietti e vaglia di sussidio ed i mandati di pagamento come verranno appurati dal Consiglio; rappresenta la Società in qualunque controverso.

Art. 32. Il Segretario è incaricato della custodia e conservazione delle carte, dei titoli sociali, redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Società e ne forma due registri separati. Firma col Presidente e col Sindaco più anziano i mandati di pagamento. Fa un elenco dei Soci fondatori ed uno dei benemeriti ed effettivi da tenersi affissi nella sala delle Adunanze e da rinnovarsi ogni anno, contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio e dalla Società.

Art. 33. Il Cassiere tiene la contabilità della Società ed è depositario dei fondi dei quali deve rispondere in proprio: riscuote le quote mensili e d'ammissione dei Soci e il denaro spettante alla Società, paga i mandati regolarmente rilasciati; quando siano firmati dal Presidente, dal Segretario e da un Sindaco. Mette a disposizione del Consiglio il denaro sopravanzante perchè ne procuri un immediato impiego nell'interesse della Società.

Forma un registro in cui annota tutti i biglietti di soccorso spediti e presenta il resoconto mensile ed annuale al Consiglio. Fa alla fine del mese un elenco dei Soci che non hanno saldato le loro quote col computo della somma totale non riscossa nel mese. Manda per mezzo dell'usciera ad invitare i Soci morosi al pagamento.

Art. 34. I Consiglieri hanno l'incarico di aiutare il Presidente, il Vice Presidente ed i Sindaci nel disimpegno delle loro funzioni.

È necessario il loro voto favorevole in tutte le deliberazioni che, non essendo di competenza dell'Assemblea Generale, hanno relazione cogli interessi e coll'onore della Società.

Art. 35. Il Consiglio dovrà annualmente render conto del suo operato per mezzo di una relazione fatta dal Presidente. Tale resoconto dovrà rimanere pubblicato alla porta del locale della Società per otto giorni consecutivi almeno.

#### CAPO SESTO

##### Attribuzioni dei Sindaci.

Art. 36. I Sindaci, oltre alle funzioni loro assegnate dalla Legge devono:

1. Vigilare alla esatta osservanza del Regolamento e delle deliberazioni Sociali.
2. Determinare d'accordo col Consiglio la forma dei bilanci e sorvegliare la tenuta dei libri e registri.
3. Verificare in concorso di una rappresentanza del Consiglio, ogni trimestre, l'esistenza del numerario, titoli e valori indicati nei bilanci.

Di ognuna di queste verifiche si deve estendere processo verbale da affiggersi nei locali della Società affinchè i Soci ne possano prendere conoscenza.

4. Rivedere i bilanci e preparare sui medesimi una relazione tre giorni prima dell'assemblea generale ordinaria e leggerla all'assemblea stessa prima della discussione del bilancio.

5. Eseguire indagini sugli inconvenienti che venissero loro additati dai Soci ed invitare il Consiglio a porvi riparo.

6. Dare avviso al Consiglio di qualsiasi irregolarità che avessero a riscontrare nell'andamento della amministrazione e renderne quindi conto all'Assemblea Generale.

Indicare in pari tempo i provvedimenti che stiano opportuni per migliorare l'andamento economico della Società.

Essi possono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e prender parte alle discussioni senza però aver voto.

#### CAPO SETTIMO

##### **Delle Adunanze.**

Art. 37. Le adunanze della Società sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo in Marzo ed in Dicembre.

Le straordinarie possono aver luogo dietro deliberazione del Consiglio oppure a richiesta di venti Soci almeno, alla quale il Consiglio dovrà ottemperare entro otto giorni.

Art. 38. Per la convocazione di tali adunanze dovressi mettere a cura del Presidente un avviso alla piazza indicante le materie a trattarsi almeno tre giorni prima.

Art. 39. Nessuna adunanza sarà valida per la prima volta se i Soci intervenuti compresi i membri del Consiglio non siano almeno venti.

Se, per mancanza di tale condizione, l'adunanza non si può tenere, quella immediatamente successiva sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 40. Le due adunanze annuali sono esclusivamente destinate: quella di Dicembre alla discussione del bilancio preventivo per l'anno susseguente ed alla nomina dei membri scaduti dal Consiglio che entrano in carica il 1° Gennaio: quella di Marzo all'esame del resoconto di cui all'art. 35 ed all'impiego dei fondi sociali. Qualunque altro argomento dovrà essere trattato in adunanza straordinaria.

Art. 41. Capo dell'adunanza è il Presidente, in assenza il Vice Presidente e mancando anche questi un Consigliere per ordine di anzianità.

Art. 42. Nessuno nelle adunanze potrà prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal Presidente.

Art. 43. L'ordine del giorno da trattarsi in ogni adunanza verrà formulato dal Consiglio.

Art. 44. Le votazioni saranno per sì e per no salvo quando trattisi di persone o quando il Presidente lo credesse opportuno dovranno essere fatte a scrutinio segreto.

Art. 45. L'ufficio sarà composto del Presidente, da uno scrutatore che dovrà essere il Consigliere più giovane, e dal Segretario.

Art. 46. Lo scrutatore estrarrà le schede ad una ad una, e dopo averle lette mentalmente le farà passare al Presidente il quale le leggerà ad alta voce consegnandole quindi al Segretario che nota l'esito.

Art. 47. Perchè la votazione sia valida dovrà compiersi intieramente nel recinto della sala dell'adunanza nel modo seguente:

L'ufficio distribuisce fra i Soci le schede: i Soci le riempiono, quindi si fa l'appello nominale per due volte di ciascun votante, si contrassegna il nome.

Art. 48. Gli analfabeti potranno far scrivere il voto da un socio di loro fiducia.

Art. 49. Nelle adunanze ordinarie di Dicembre l'elezione della amministrazione si farà coll'ordine seguente:

Nella prima votazione: Presidente e Vice Presidente.

Nella seconda: Sindaci.

Nella terza: Consiglieri.

Nella quarta: Cassiere e Segretario.

Art. 50. Non ottenendosi la maggioranza a primo scrutinio si procederà al ballottaggio fra i due candidati che ottennero maggior numero di voti.

Art. 51. Terminata la votazione e procedutosi allo scrutinio ed allo spoglio delle schede in conformità a quanto stabilisce l'articolo 46, il Presidente proclamerà tosto l'esito della votazione.

Art. 52. Svolto intieramente l'ordine del giorno il Presidente dichiarerà sciolta l'adunanza; potrà però scioglierla anche prima per l'ora tarda o quando gravi motivi d'ordine o condizioni anormali lo richiedessero: qualsiasi deliberazione presa dall'Assemblea dopo la dichiarazione di cui sopra fatta dal Presidente sarà nulla.

Art. 53. Per ogni adunanza i registri della So-

cietà dovranno essere a disposizione dei Soci ed ognuno potrà prenderne visione.

Art. 54. Anche le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo la prima domenica di ogni mese; le altre quando il Presidente trovi utile di radunarle. — Il luogo e l'ora verranno fissati dal Presidente nell'avviso che dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima per mezzo dell'usciera a ciascun membro dell'amministrazione, in cui si indicherà l'ordine del giorno.

Art. 55. Nelle adunanze del Consiglio perchè la votazione sia valida occorre siano presenti almeno sei membri. In seconda convocazione le deliberazioni si riterranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 56. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti.

#### CAPO OTTAVO

##### **Patrimonio sociale.**

Art. 57. La Società in adunanza generale stabilisce il modo di impiegare e di conservare i fondi sociali.

Art. 58. Il Consiglio per le spese di ordinaria amministrazione e nei casi di urgenza può di-

sporre dei fondi sociali salvo a renderne conto all'Assemblea Generale.

Art. 59. Il Cassiere ritiene presso di se le somme occorrenti al pagamento dei sussidi ed alle altre spese ordinarie: il Consiglio fisserà il limite di tali somme.

#### CAPO NONO

##### **Rappresentanza in Giudizio e fuori.**

Art. 60. Il Consiglio, coll'obbligo dell'intervento dei Sindaci in seduta, nel qual caso questi hanno voto deliberativo, delibererà provvisoriamente intorno alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; quale deliberazione per avere il suo effetto deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci. Questa con apposita deliberazione delega il Presidente a stare in giudizio per rappresentare la Società.

Art. 61. Le rappresentanze nei casi fuori giudizio sono deliberate dal Consiglio e potranno cadere tanto su Consiglieri che su semplici Soci.

#### CAPO DECIMO

##### **Disposizioni Generali.**

Art. 62. Ogni quinquennio si farà una festa commemorativa della fondazione della Società

a cui potranno prender parte attiva tutti i soci mediante un contributo a determinarsi dal Consiglio al quale spetta di fissare il giorno ed il modo di solennizzarla.

Art. 63. Sempre che i fondi sociali lo permettano, il Consiglio potrà decretare per una volta tanto un sussidio alla vedova ed agli orfani del socio effettivo che venisse a decedere dopo aver appartenuto per dieci anni continui alla Società e pagato esattamente tutte le sue quote.

Art. 64. Le spese per le Deputazioni di cui all'articolo 61, sono a carico della Società.

Art. 65. La Bandiera Sociale sarà la Nazionale colla scritta *Società di Mutuo Soccorso di Fresonara*. Essa sarà portata da un membro del Consiglio da lui nominato.

Art. 66. Avvenuta la morte di qualche socio è dovere dei superstiti di rendere al defunto gli onori funebri; chi senza giustificato motivo vi contravvenisse sarà multato di cent. 25.

Art. 67. La Società si riterrà per regolarmente costituita finchè il numero dei soci non sarà minore di venti esclusi i membri della amministrazione. In caso di scioglimento i fondi verranno erogati a favore di quell'opera di be-

neficenza del paese che la Società avrà preventivamente stabilita.

Art. 68. Il presente Statuto fatto ed approvato il 1 Gennaio 1879 venne riformato oggi 17 Marzo 1889 per renderlo conforme agli articoli 1, 2 e 3 della Legge 5 Aprile 1886 sul riconoscimento delle Società di Mutuo Soccorso.

Verrà stampato in forma di libretto per essere distribuito a tutti i soci; gratuitamente ai presenti iscritti e mediante prezzo corrispettivo a fissarsi dal Consiglio per i soci che verranno iscritti dopo l'approvazione.

Apposito elenco contenente per ordine alfabetico i nomi di tutti i soci dovrà pure stamparsi ed unirsi al presente.

Art. 69. Ogni qualvolta la Società senta il bisogno di modificare lo Statuto trasmetterà copia della deliberazione relativa al Tribunale per gli opportuni incumbenti.

Art. 70. L'Assemblea incarica intanto il suo Presidente di spedire all'Ill. Signor Presidente del Tribunale Civile di Alessandria una copia autentica di questo Statuto ed una copia della presente deliberazione dell'Assemblea e ciò unitamente alla domanda di registrazione.

## L'ASSEMBLEA

*Udita la lettura del sopra esteso Regolamento*

## DELIBERA

*Di approvarlo come lo approva alla unanimità specialmente per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 70.*

*Esaurito con quanto sopra lo scopo dell'Adunanza il Presidente, previa lettura ed approvazione dichiara sciolta l'assemblea e per essa il Consiglio passa a sottoscrivere il presente.*

*In originale sottoscritti*

Carlo Emanuele Camera	<i>Vice Presidente</i>
Bonabello Vincenzo	<i>Consigliere</i>
Sartirana Giovanni	»
Borsano Pietro	»
Valacco Giovanni Battista	»
Zanini Patrizio	»
Bisio Giuseppe	»
Colombo Matteo	<i>Segretario</i>

*Ill.<sup>mo</sup> Signor*

## PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE

DI ALESSANDRIA

La Presidenza della Società di Mutuo Soccorso costituita in Fresonara, allo scopo di conseguire la personalità giuridica accordata dalla Legge 15 Aprile 1886, N. 3818 (Serie 3<sup>a</sup>)

Presenta lo Statuto di detta Società, col verbale dell'Assemblea Generale dei soci in data 17 Marzo 1889 in cui detto Statuto veniva approvato.

Domanda la registrazione della medesima Società a norma dell'art. 4 della citata Legge 15 Aprile 1886.

*Fresonara, 26 Aprile 1889.*

*Firm. TOSELLI Causidico.*

V. Riferisca in Camera di Consiglio il signor Avv. Bonfiglioli previa comunicazione al Pubblico Ministero.

*Alessandria, 26 Aprile 1889.*

Il Presidente  
*Firm. TELLINI.*

Il P. M.

V. Ritenuto che risultano ottemperate le disposizioni della Legge 1886, N. 3818. (Serie 3<sup>a</sup>)

Visti gli art. 4 della detta legge e 781 alinea Codice Proced. Civile

Opina per l'accoglienza.

*Alessandria, 27 Aprile 1889*

*Firm. GIGLI.*

#### IL TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA

adunato in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Tellini Avv. Angelo Presidente, Bonfiglioli Avv. Gaetano e Bragadino Avv. Paolo, Giudici.

Veduto il suesteso documento ricorso, le conclusioni del P. M. favorevoli alla domanda e sentita la relazione del Giudice Delegato

Poichè la Società di Mutuo Soccorso in Fresonara col suo Statuto ha ottemperato alle esigenze della Legge 15 Aprile 1886, onde conseguire la personalità giuridica

Veduto l'art. 4 di detta Legge N. 3818 Serie 3

#### ORDINA

La trascrizione e l'affissione degli Statuti della Società di Mutuo Soccorso in Fresonara,

nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di Commercio.

*Alessandria, 29 Aprile 1889.*

Il Presidente

*Firm. TELLINI.*

e Sottoscritto G. OTTOLENGHI V. Cancelliere.

*Per copia conforme a tenor di legge*

*Alessandria, 1 Maggio 1889.*

*Sott. RAFFAELE PUGLIESE.*

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

#### TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE

DI ALESSANDRIA

Depositato in questa Cancelleria oggi iscritto al N. 541 del Reg. d'ordine, 117 di quello delle Trascrizioni ed iscritto al N. 29 Reg. Documenti, Vol. 3, previa iscrizione al N. 73 di quello delle Società.

*Alessandria, 1 Maggio 1889.*

*Sott. G. OTTOLENGHI V. Cancelliere.*

## ELENCO DEI SOCI

### FONDATORI

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bocca Agostino      | 6. Fasciolo Domenico      |
| 2. Borsano Giuseppe    | 7. Ferrari Giacomo M.     |
| 3. Castellari Giuseppe | 8. Giavino Geom. Mass.    |
| 4. Colombo Paolo       | 9. Odone D. Gio. Prev.    |
| 5. Fasciolo Andrea     | 10. Picolla Gio. Battista |
|                        | 11. Picolla Giuseppe      |

### BENEMERITI

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Bocca Dott. Cav. Paolo  | 6. Guasco di Bisio M. Fr. |
| 2. Camera Cav. Vittorio    | 7. Lanzavecchia Alberto   |
| 3. Fasciolo Eugenio        | 8. Rossi Cap. Michele     |
| 4. Gamaleri Nicolò flebot. | 9. Uggeri Leo             |
| 5. Giavino Geom. Massimo   | 10. Zuccotti Dott. Angelo |

### EFFETTIVI

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Barco Gio. di Antonio  | 11. Bisio Giuseppe        |
| 2. Barco Pietro           | 12. Bobbio Antonio        |
| 3. Barco Carlo cuoco      | 13. Bobbio Giuseppe       |
| 4. Barco Giacomo          | 14. Bocca Dott. Paolo     |
| 5. Barco Gioachino        | 15. Bocca Bartolomeo      |
| 6. Barco Bartolomeo       | 16. Bocca Pietro          |
| 7. Barco Gio. Battista    | 17. Bocca G. B. fu Pietro |
| 8. Barco Vincenzo         | 18. Bocca Domenico fu P.  |
| 9. Barisone Gio. Battista | 19. Bocca Dom. di G. B.   |
| 10. Bergaglia Lr. di Gio. | 20. Boccardo Ant. mediat. |

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 21. Boccardo Pasquale        | 52. Colombo Matteo           |
| 22. Bonabello Vincenzo       | 53. Colombo G. B. di Luigi   |
| 23. Bonabello Giuseppe       | 54. Colombo Pietro fu G. B.  |
| 24. Bonabello Pio            | 55. Ferrarese Vinc. fu G.    |
| 25. Bonabello Marcello       | 56. Ferrarese Carlo fu G.    |
| 26. Bonabello Giovanni       | 57. Ferrarese Paolo faleg.   |
| 27. Bonabello Gius. fu A.    | 58. Ferrarese Vinc. fu P.    |
| 28. Bonabello Giacomo        | 59. Ferrarese Pietro faleg.  |
| 29. Bondi Brizio             | 60. Ferrarese Pietro di D.   |
| 30. Borsano G. B. fu Gius.   | 61. Ferrarese Ales. fu G. B. |
| 31. Borsano Pietro di Gius.  | 62. Ferrarese Giuseppe       |
| 32. Borsano Giacomo          | 63. Ferrarese Giac. fu G. B. |
| 33. Borsano Giacomo fu G.    | 64. Ferrarese Vinc. di Seb.  |
| 34. Borsano Antonio fu G.    | 65. Ferrari Dom. fu G. B.    |
| 35. Borsano Dom. fu Rocco    | 66. Ferrari Gius. di Seb.    |
| 36. Bruno Domenico           | 67. Ferrari Ant. di Seb.     |
| 37. Bruno Giovanni           | 68. Ferrari Filip. di Seb.   |
| 38. Bruzone Egisto seg. c.   | 69. Ferrari Carlo di Seb.    |
| 39. Camera avv. Carlo Em.    | 70. Ferrari Gius. fu Giac.   |
| 40. Camera Giovanni          | 71. Ferrari Pietro di And.   |
| 41. Camera Giovanni sarto    | 72. Ferrari Carlo di Pros.   |
| 42. Carnevale Baudolino      | 73. Ferrari Dom. fu Vinc.    |
| 43. Carnevale Andrea         | 74. Ferrari Gius. fu G. B.   |
| 44. Carnevale Francesco      | 75. Ferrari Paolo di Ant.    |
| 45. Carnevale Paolo          | 76. Ferrari Gius. fu Paolo   |
| 46. Castellari Giac. di Ger. | 77. Ferrari Pietro di Ant.   |
| 47. Castellari Paolo sarto   | 78. Ferrari Pio di G. B.     |
| 48. Castellari Bartolomeo    | 79. Ferrari Alessandro       |
| 49. Castellari Giuseppe      | 80. Ferrari Luigi fu Carlo   |
| 50. Colombo Francesco        | 81. Ferrari Valente fu C.    |
| 51. Colombo Andrea           | 82. Forlano Giacomo di A.    |

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 83. Forlano Antonio          | 109. Lume Giuseppe          |
| 84. Forlano Luigi            | 110. Lume Tommaso           |
| 85. Forlano Pietro di Luigi  | 111. Marabotto Domenico     |
| 86. Fortunato Carlo          | 112. Masini Pantaleone      |
| 87. Gamaleri Giulio          | 113. Masini Antonio         |
| 88. Gamaleri Andrea          | 114. Matis Giuseppe         |
| 89. Gamaleri And. murat.     | 115. Navone Giacomo         |
| 90. Gamaleri And. di Gius.   | 116. Pavese Carlo           |
| 91. Gemme Gio. Battista      | 117. Pelissa Pietro         |
| 92. Gerola G. B. fu Pio      | 118. Penovi Giuseppe faleg. |
| 93. Giavino Ales. di Paolo   | 119. Penovi Pietro di Gio.  |
| 94. Giavino Pietro di P.     | 120. Pochettini Carlo       |
| 95. Giavino geom. Massimo    | 121. Quattordio Pietro      |
| 96. Giavino Vin. fu G. B.    | 122. Quattordio Carlo sarto |
| 97. Giavino G. B. di Paolo   | 123. Regalzi Gius. di Pasq. |
| 98. Giora Pietro             | 124. Repetto Gio. Battista  |
| 99. Gualco Pietro            | 125. Ricci Carlo di Lorenzo |
| 100. Gualco Luigi di Dom.    | 126. Ricci Agostino di Lor. |
| 101. Gualco Carlo            | 127. Ricci Pietro di Agost. |
| 102. Laguzzi Vin. di Michele | 128. Sartirana Gio. fabbro  |
| 103. Lanzone Vinc. fu Dom.   | 129. Silvano Tommaso        |
| 104. Lanzone Carlo fu D.     | 130. Tacchino Tranq. med.   |
| 105. Lanzone Carlo di V.     | 131. Valacco G. B.          |
| 106. Lince Lazzaro           | 132. Verde Giuseppe di V.   |
| 107. Lovello Vincenzo med.   | 133. Verde Giuseppe fu Pio  |
| 108. Lovello Francesco       | 134. Zanini Patrizio        |

*Anno 18* — *Anno 18*

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

*Anno 18* — *Anno 18*

Gennaio

Gennaio

Febbraio

Febbraio

Marzo

Marzo

Aprile

Aprile

Maggio

Maggio

Giugno

Giugno

Luglio

Luglio

Agosto

Agosto

Settembre

Settembre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Novembre

Dicembre

Dicembre

*Anno 18* — *Anno 18*

Gennaio

Gennaio

Febbraio

Febbraio

Marzo

Marzo

Aprile

Aprile

Maggio

Maggio

Giugno

Giugno

Luglio

Luglio

Agosto

Agosto

Settembre

Settembre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Novembre

Dicembre

Dicembre

Anno 18 — Anno 18

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre



